

Regolamento del Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche (1)

– classe n. 31 delle Lauree in SCIENZE GIURIDICHE

I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze giuridiche in base all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea in Scienze giuridiche rientra nella Classe delle Lauree n. 31 – Lauree in Scienze giuridiche, come definita dal D.M. Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000.

Art. 2 – Obiettivi formativi

1. I laureati del Corso di laurea in Scienze giuridiche devono conseguire i seguenti obiettivi formativi:
 - a) possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario;
 - b) saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
 - c) possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, anche con strumenti e metodi informatici e telematici;
 - d) acquisire una buona conoscenza dei settori fondamentali dell'ordinamento nazionale ed europeo.

Art. 3 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative risulta dalle tabelle di cui all'**allegato 1**, che indicano altresì il settore scientifico disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di crediti formativi universitari (C.F.U.) riconosciuto per ciascuna attività didattica
2. L'**allegato 1** forma parte integrante del presente Regolamento
3. Per quanto riguarda le attività formative di cui alle lett. da a) a d) dell'art. 10, comma 1, del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (i), il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 70 per cento circa dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori o maggiori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o teorico.
4. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà.
5. Il Consiglio di Facoltà può verificare altresì la congruenza dell'estensione del programma rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa

Art. 4 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che su richiesta dell'interessato il Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto, non deliberi diversamente.
2. I crediti formativi si considerano acquisiti alla data del superamento della verifica del profitto ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, o, in caso di riconoscimento, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, alla data della relativa delibera del Consiglio di Facoltà

Art. 5 - Curricula

1. Il corso di laurea è diviso nei seguenti *curricula*:

- a) *per le professioni legali;*
 - b) *per giuristi d'impresa;*
 - c) *per giuristi della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici;*
 - d) *per giuristi europei e del commercio internazionale*
2. Il primo anno di corso è comune a tutti i *curricula*. La scelta di un *curriculum* avviene all'atto dell'iscrizione al secondo anno del Corso di laurea.
 3. Il *curriculum* per le professioni legali privilegia un approccio formativo tradizionale, specialmente indicato per coloro che sono intenzionati a proseguire la formazione in un corso di laurea specialistica. Gli studenti laureati in questo curriculum dovranno in particolare:
 - a) acquisire attitudine all'approfondimento delle conoscenze di base, anche in vista dell'accesso ai corsi di laurea specialistica;
 - b) maturare una conoscenza giuridica ad ampio spettro che agevoli l'inserimento in percorsi formativi diretti all'accesso alle tradizionali professioni legali.
 4. Gli altri *curricula* privilegiano un approccio formativo selettivo, rispettivamente nel campo dei problemi giuridici dell'impresa, di quelli della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici e di quelli europei e del commercio internazionale, specialmente adatto per coloro che sono interessati a conseguire un titolo di studio più immediatamente utilizzabile in specifici settori del mondo del lavoro. Gli studenti laureati in questi *curricula* dovranno in particolare:
 - a) acquisire attitudine all'inserimento in ambienti operativi e professionali;
 - b) maturare una conoscenza giuridica mirata, che consenta l'immediata utilizzazione nei settori di attività corrispondenti ai diversi curricula,
 5. Il completamento di ciascuno dei *curricula* comporta il conseguimento della laurea in Scienze giuridiche
 6. I piani di studio relativi a ciascuno dei *curricula* di cui ai commi precedenti, vengono stabiliti ogni anno accademico in base alla programmazione di cui al punto 4 dell'art. 3, con le eventuali modificazioni di carattere programmatico resesi necessarie.

***II – Ammissione al Corso di Laurea,
svolgimento dell'attività didattica, verifica del profitto***

Art. 6 – Ammissione al Corso di Laurea

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze giuridiche devono essere in possesso di un diploma di Scuola media superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per accedere al corso di laurea sono richieste: ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana, scritta e orale; buone conoscenze storico-politiche; buona cultura generale.
3. Il possesso del diploma di cui al comma 1 è titolo sufficiente per l'ammissione al Corso di Laurea.
4. Il Consiglio di Facoltà può tuttavia determinare eventuali procedure per verificare l'effettiva sussistenza delle conoscenze richieste dal comma 2 per l'immatricolazione. In tale ipotesi disciplina contestualmente le modalità di assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, da svolgere nel primo anno di corso, per consentire il pieno recupero dello studente iscritto.
5. Il Consiglio di Facoltà può promuovere idonee iniziative di formazione nelle Scuole di secondo grado e attività di precorsi prima dell'inizio ufficiale dell'anno accademico.

Art. 7 – Crediti formativi conseguiti in altri Corsi di studio

1. Gli studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università italiana o straniera, possono ottenere il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari delle attività formative già svolte in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea.
2. Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto con deliberazione del Consiglio di Facoltà, sulla base dell'analisi dei contenuti delle attività formative alle quali si riferiscono e della loro congruità con i contenuti delle attività formative previste dall'ordinamento didattico vigente.
3. L'analisi della congruità di cui al comma precedente è effettuata da una Commissione nominata dal

Consiglio di Facoltà e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso. La Commissione delibera sentiti i docenti dell'attività formativa corrispondente a quella svolta in altra sede.

4. La possibilità per lo studente iscritto al Corso di Laurea in Scienze giuridiche di svolgere parte degli studi presso Università straniere è subordinata alla preventiva autorizzazione di un docente all'uopo delegato dal Consiglio di Facoltà che, sentiti i docenti degli insegnamenti corrispondenti a quelli che si vogliono svolgere all'estero, indica il numero e la tipologia dei corsi da seguire all'estero.
5. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero ai sensi del comma precedente, compresa la determinazione dei crediti da assegnare ad esse e la conversione dei voti, sono deliberati dal Consiglio di Facoltà su proposta del docente delegato.
6. I precedenti commi si applicano anche agli studenti che chiedono l'iscrizione avendo conseguito una laurea o un diploma universitario presso Università italiane o un titolo equivalente presso Università straniere.

Art. 8 - Piani di Studio

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento è tenuto a scegliere il *curriculum* all'atto dell'iscrizione al secondo anno del Corso. **(2)**
2. La scelta degli insegnamenti opzionali del primo anno e delle attività formative a scelta dello studente del secondo anno è effettuata entro il 31 dicembre. Eventuali modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente possono avvenire entro lo stesso termine. **(3)**
3. L'inserimento come attività a scelta dello studente di attività diverse dagli insegnamenti indicati dalla Facoltà ogni anno accademico nell'ambito della programmazione di cui al punto 4 dell'art. 13, deve essere sottoposto al Consiglio di Facoltà, che determinerà il numero dei crediti formativi da assegnare, con l'applicazione dei criteri e delle procedure dell'art. 7 del presente Regolamento in quanto compatibili.
4. Non sono ammessi Piani di studio liberi.

Art. 9 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Scienze giuridiche è articolato in due semestri
2. Le date di inizio e fine dei semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Facoltà.
3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il Consiglio di Facoltà stabilisce una ripartizione bilanciata degli Insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

Art. 10 - Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nell'**allegato 2**, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 11 - Svolgimento degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti di 12 crediti formativi universitari consistono in 90 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 9 crediti formativi consistono in 60 ore di attività didattica; gli insegnamenti di 6 crediti formativi consistono in 45 ore di attività didattica.
2. Le modalità di svolgimento dell'insegnamento della lingua inglese, delle altre lingue straniere e delle discipline informatiche sono decise dal Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto (ii). La decisione è riportata in allegato al presente Regolamento e ne forma parte integrante.
3. Ogni insegnamento si ripartisce in ore di lezione ed ore di esercitazioni, seminari o conferenze, nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo del numero delle ore previsto in dipendenza dei crediti formativi assegnati.
4. La frequenza degli studenti ai corsi di studio, pur NON obbligatoria, è vivamente consigliata.**(4)**

Art. 12 - Attività di tirocinio

1. Ove prevista dai singoli curricula, l'attività di tirocinio si svolge in base a convenzioni stipulate tra il

Consiglio di Facoltà e gli enti promotori, le quali determinano anche il numero di posti disponibili.

2. Il periodo di tirocinio può variare da tre a sei mesi.
3. Qualora le richieste di tirocinio superino i posti disponibili, gli studenti ammessi all'attività formativa sono individuati, in base al merito, da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà e composta da due docenti e uno studente scelti tra i componenti del Consiglio stesso.
4. Le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio nonché i criteri per l'assegnazione dei CFU previsti dall'ordinamento didattico sono disciplinati nell'**allegato 3**.
5. In alternativa all'attività di tirocinio, i CFU previsti a tale titolo dall'ordinamento didattico possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad attività formative di natura pratica approvate dalla Facoltà alle condizioni stabilite nell'**allegato 3. (5)**

Art. 13 - Verifica del profitto

1. Per ciascuna attività formativa contenuta nell'Allegato 1 del presente Regolamento è previsto un accertamento finale. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i crediti formativi universitari attribuiti alla attività formativa.
2. Gli accertamenti finali consistono in un esame. L'esame può essere orale o scritto e orale.
3. Gli studenti hanno diritto a partecipare a tutti gli appelli di un medesimo esame, anche se consecutivi.
4. L'esame deve essere valutato da una commissione composta da almeno due membri.
5. Il voto negli esami è espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi.
6. In deroga al comma 1, i criteri e le modalità per la valutazione dei tirocini, della conoscenza delle lingue straniere e delle abilità informatiche sono decisi dal Consiglio di Facoltà, sentito il Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto.

Art. 14 - Prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari.
2. La prova finale consiste nella presentazione e discussione pubblica di un elaborato scritto di dimensioni contenute che abbia riguardo:
 - a) all'approfondimento di un tema rientrante in una o più materie studiate;
 - b) alla descrizione delle esperienze operative acquisite nel corso di attività di tirocinio.
3. La discussione dell'elaborato scritto di cui al comma precedente avviene davanti a una Commissione d'esame nominata dal Preside della Facoltà e composta da almeno 5 componenti.
4. La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento di Ateneo (iii). Il Consiglio di Facoltà può dettare ulteriori criteri di valutazione.
5. Il punteggio minimo per conseguire la laurea è di sessantasei centodecimi.
6. Il Consiglio di Facoltà detta, con apposito regolamento, la disciplina degli esami di laurea.

Art. 15 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Comitato per la didattica di cui all'art. 23 dello Statuto, procede alla valutazione annuale dell'attività didattica, al fine di evidenziare eventuali inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficacia della stessa e di individuare i possibili rimedi.

III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Iscrizione al Corso di laurea di studenti iscritti ai Corsi di Laurea quadriennali inquadrati nel precedente ordinamento

1. In deroga all'art. 7 del presente Regolamento, gli studenti già immatricolati entro l'anno accademico 2000-2001 al Corso di Laurea in Scienze dell'amministrazione e al Corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste possono chiedere l'iscrizione al Corso di Laurea in Scienze giuridiche, con l'applicazione dei criteri di riconoscimento dei crediti formativi universitari indicati nell'**allegato 4**, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Note:

(1) Regolamento approvato con delibera del CdF dd. 19/09/2001, Verbale n. 11, allegato A.
Emendato con delibera del CdF dd. 18/05/2005, Verbale n. 7, allegato 2

(2) Comma sostituito con delibera del CdF dd. 03/06/2004, Verbale n. 7, punto 4: *Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento è tenuto a presentare il Piano di Studio, in base al curriculum prescelto, all'atto dell'iscrizione al secondo anno del Corso. Eventuali modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione ai successivi anni accademici.*

(3) Comma sostituito con delibera del CdF dd. 03/06/2004, Verbale n. 7, punto 4: *La scelta degli insegnamenti opzionali del primo anno è effettuata entro il 31 dicembre per l'a.a. 2001-2002 e entro il 15 novembre per gli anni accademici successivi.*

(4) Comma modificato con delibera del CdF del 9/10/2002, Verbale n. 13, punto 4 - *ex comma 4: Lo studente non ha obbligo di frequenza*

(5) Comma aggiunto con delibera del CdF dd. 12/02/2003, Verbale n. 4, punto 3.